

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

-TRIBUNALE FEDERALE-

PROCEDIMENTO N. 02/2021 R.G.

DECISIONE N° 03/2021

Il Tribunale Federale, nel Collegio Giudicante composto da:

- Avv. Simone Colla Presidente
- Avv. Biagio Terrano- Componente-Relatore
- Avv. Barbara Icardi Componente

Nel procedimento n. 02/2021 R.G. promosso dal Tesserato **Sig. Ing. Lorenzo D'ARRIGO**, nato a Catania il 29.11.1972 (codice fiscale: DRR LNZ 72S29 C351A), tessera FIC n. 248893, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia Avv. Irene Aliquò in Catania, Via Gustavo Vagliasindi n. 9

CONTRO

- **Dott. Francesco MODICA** (c.f. MDC FNC 64B24 G273E) nato a Palermo il 24/2/1964 ed ivi residente,

Controinteressato

E CONTRO

- C.U.S. PALERMO (c.f. 80015900824; p. Iva 04221330824) -Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale, affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio, con sede legale in Palermo, Via Altofonte, 80, in persona del suo Presidente *pro-tempore*, Dott. Giovanni Randisi,

Controinteressato

PER L'ANNULLAMENTO

dell'elezione del Presidente del Comitato Regionale Sicilia del FIC avvenuta in occasione dell'Assemblea Elettiva del 27 febbraio 2021 ed ogni operazione ad essa prodromica e/o annessa, nonché ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; in via subordinata per l'annullamento dell'intera Assemblea elettiva regionale del 27 febbraio 2021 e di tutti i risultati delle elezioni nella stessa conseguiti.

PREMESSO CHE:

- I. Con ricorso *ex* art. 45 del Regolamento di Giustizia Federale (RGF) l'Ing. Lorenzo D'Arrigo, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato esponeva -in estrema sintesiquanto segue:
 - a) in data 20/12/20 il Commissario Straordinario del Comitato Regionale FIC-Sicilia convocava l'Assemblea elettiva per il giorno 27/2/21, al fine di procedere all'elezione del Presidente e dei Consiglieri del medesimo Comitato Regionale;
 - b) In detta assemblea elettiva il ricorrente Ing. D'Arrigo si candidava per la carica di Presidente;
 - c) all'Assemblea erano presenti 15 società su 19 aventi diritto al voto, delle quali 9 per delega interna;
 - d) il CUS Palermo conferiva delega al dott. Paolo Aprile;
 - e) per la carica di Presidente veniva eletto il dott. Francesco Modica, con 8 voti a favore, mentre il ricorrente ne riceveva 7;
 - f) previa acquisizione di documentazione presso la Commissione elettorale di Verifica e la FIC, il ricorrente constatava l'irregolarità della delega conferita dal CUS Palermo al Dott. Paolo Aprile, non risultando il medesimo componente del Consiglio Direttivo del sodalizio, ma solo Responsabile della sezione agonistica del canottaggio;
 - g) considerato lo scarto di un solo voto nell'elezione del Presidente, il ricorrente eccepiva dunque l'invalidità dell'elezione a Presidente del Dott. Modica e l'irregolarità della delega al Dott. Aprile, per violazione dell'art. 78, lett. a) dello Statuto FIC, che

consente la partecipazione alle Assemblee Regionali "agli affiliati della regione aventi diritto di voto rappresentati dal Presidente o dai dirigenti del Consiglio Direttivo delegati dal loro Presidente".

- II. Sulla base di quanto esposto sopra il ricorrente chiedeva pertanto a questo Tribunale di:
 - "dichiarare che il Sig. Paolo Aprile non aveva titolo per partecipare all'Assemblea elettiva, né, tantomeno, aveva diritto ad esprimere il proprio voto;
 - per l'effetto, annullare l'elezione ed ogni operazione ad essa prodromica e/o annessa del Presidente del Comitato Regionale Sicilia del FIC avvenuta in occasione dell'Assemblea Elettiva del 27.02.21, nonché ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
 - solo, in via subordinata, annullare l'intera Assemblea elettiva regionale del 27.2.21 e tutti i risultati delle elezioni nella stessa conseguiti (Presidente e Consiglieri)".
- III. Con ordinanza del 15/3/2021 il Presidente del Tribunale Federale, nominato il Collegio Giudicante, fissava per la discussione del procedimento l'udienza del 16/4/2021;
- IV. Il CUS Palermo si costituiva in giudizio con memoria difensiva dell'1/4/2021 chiedendo che il Tribunale Federale si pronunciasse per la validità della delega conferita dal Presidente dell'Associazione al Dott. Aprile per l'assemblea del 17/02/2021, rigettando per l'effetto le domande del ricorrente. Le difese articolate dal CUS Palermo facevano riferimento: a) al peculiare assetto istituzionale-organizzativo dei centri universitari sportivi che nel Sistema CUSI sono strutturati in forma di Polisportiva, con la nomina di Responsabili di Sezione per le varie discipline sportive, aventi mansioni operative molto ampie; b) all'applicabilità in concreto dell'art. 3 del Regolamento Organico FIC, entrato in vigore il 14/5/2020, a tenore del quale "La rappresentanza sociale nei confronti della FIC spetta al Presidente o a coloro ai quali un tale potere sia riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli statuti sociali, purchè risultino regolarmente tesserati come Dirigenti per l'anno in corso alla Federazione stessa". Il CUS Palermo chiedeva inoltre, in via riconvenzionale, che questo Collegio valutasse la condotta del ricorrente sotto il profilo dell'etica e del rispetto dovuto alle altre parti chiamate in

causa, in modo diretto ed indiretto, ed altresì sotto il profilo dei principi di lealtà nei confronti della Federazione e di quelli più generali richiamati all'art. 23 punto 1/b dello Statuto FIC.

V. Con memoria difensiva del 2/4/2021 il Tesserato dott. F. Modica chiedeva che il ricorso venisse rigettato e che il Tribunale ratificasse l'integrale validità dello scrutinio dell'Assemblea elettiva del 27/2/2021, sostenendo che il ricorso era stato proposto tardivamente (in violazione dell'art. 45 RGF, il quale fissa il termine per depositare il ricorso presso il Tribunale federale in trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto).

Si argomentava altresì come la tardività discenderebbe dal fatto che il ricorrente, negli otto anni di Presidenza del Comitato Regionale Sicilia, sarebbe stato ben a conoscenza del ruolo funzionale del Dott. Aprile quale rappresentante della Sezione Canottaggio del CUS Palermo da oltre trenta anni, per cui "il termine di cui si discute, ove contestualizzato nei fatti pregressi, è da considerare ampiamente scaduto".

- VI. Con memoria difensiva del 9/4/2021, la difesa di parte ricorrente depositava ulteriore documentazione (*sub* docc. 10,11,12,13,14 e 15) in cui rilevava che la carenza di qualifica del delegato non era stata individuata dal ricorrente, né dalla Commissione Verifica Poteri, in quanto il Dott. Aprile, erroneamente, risultava nell'elenco dei componenti del Consiglio Direttivo dell'ASD CUS Palermo; si riportava per il resto al contenuto del ricorso introduttivo. Con provvedimento del 13/4/2021 il Presidente del Tribunale Federale disponeva la sostituzione nel Collegio Giudicante del componente Avv. Pietro Biggio con l'Avv. Biagio Terrano, con il conseguente differimento della comparizione delle parti per la discussione del procedimento all'udienza del 22/4/2021, ore 16.
- VII. All'udienza del 22/4/2021, tenutasi in video-collegamento da remoto, comparivano avanti al Collegio Giudicante il ricorrente, assistito dall'Avv. I. Aliquò, il Tesserato Dott. Modica nonché il Presidente del CUS Palermo, Dott. Randisi. Le parti costituite si riportavano sostanzialmente a quanto già dedotto nei rispettivi atti; conseguentemente il

Tribunale si ritirava in camera di consiglio, previa autorizzazione a trasmettere il dispositivo per via telematica.

MOTIVAZIONE

La richiesta di annullamento proposta dall'Ing. D'Arrigo non può essere accolta per quanto di seguito.

Ancora prima di delineare il quadro normativo di riferimento in ordine alla validità del voto espresso dal Dott. Aprile per conto del CUS Palermo nell'assemblea elettiva oggetto dell'odierna impugnazione, occorre aver riguardo anche all'assetto organizzativo delle "polisportive" quali sono i Centri Universitari Sportivi, ripartiti in sezioni deputate a coordinare lo svolgimento di tutte le attività connesse alla pratica delle varie discipline, tant'è che tali Centri Universitari Sportivi sono poi affiliati alle Federazioni Sportive Nazionali di riferimento nelle varie discipline sportive in essi praticate. Pertanto, ad avviso di questo Tribunale, nell'inquadramento del contenzioso occorre dare rilievo anche alla struttura organizzativa del CUS Palermo, che nella sua organizzazione interna individua figure apicali poste a "capo" alle varie sezioni sportive, tra cui quella del canottaggio, il quale vede come responsabile da molti anni (circostanza pacifica) il Dott. Paolo Aprile, ed al quale sono attribuiti larghi poteri di gestione nell'ambito della disciplina sportiva di spettanza (tant'è che con verbale n. 4 dell'8/7/19 prodotto in giudizio dal CUS Palermo, risulta che al Responsabile della Sezione sportiva viene attribuita "una propria disponibilità finanziaria versata in un conto corrente, che servirà per la gestione di tutte le spese della sezione") ai quali si accompagna -coerentemente- il potere di rappresentare il sodalizio sportivo anche nelle assemblee federali, nazionali e regionali. Infatti il nome del Dott. Aprile è riportato anche nella scheda di affiliazione alla FIC che il CUS Palermo ha depositato in giudizio, da cui risulta che lo stesso "...è delegato a rappresentare il CUS Palermo in seno alla FIC nelle assemblee federali". Di tali poteri rappresentativi deve ritenersi la conoscenza da parte del ricorrente stesso (che sul punto nulla ha contestato) visti i suoi trascorsi come Presidente del Comitato Regionale FIC-Sicilia; anni in cui l'Aprile (circostanza affermata dal CUS Palermo e non contestata dal ricorrente) ha partecipato alle assemblee nazionali e regionali della FIC

come delegato del CUS Palermo senza che mai il suo potere di rappresentanza fosse stato oggetto di contestazione.

Anche prescindendo dai superiori rilievi, una lettura sistematica delle norme assembleari conduce a ritenere valido il potere rappresentativo del Dott. Aprile e dunque il voto espresso dal medesimo in occasione dell'assemblea regionale elettiva del Comitato FIC-Sicilia tenutasi il 17/02/2021.

Ciò in quanto:

- l'art. 78 lett. a) dello Statuto FIC enuncia la regola di ordine generale per cui all'assemblea regionale partecipa il Presidente, oppure il Dirigente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente. La norma in discorso può però incontrare un limite nella sua applicazione pratica nel caso di sodalizi sportivi "atipici", per tali dovendosi intendere quelli che derogano allo schema "classico" delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, presentando una struttura organizzativa più articolata o comunque diversa. Si pensi non solo alle peculiarità dei Centri Universitari Sportivi ma anche a quelle dei sodalizi sportivi organizzati sotto forma di società di capitali (dove al consiglio direttivo si sostituisce un consiglio di amministrazione e la cui rappresentanza non spetta al Presidente ma all'amministratore unico o delegato), senza contare le sezioni sportive dei corpi militari, nei quali è talvolta difficile anche solo individuare un "presidente" ed un "consiglio direttivo".
- proprio al fine di garantire il potere di rappresentanza sociale in seno alla FIC, l'art. 3 del Regolamento Organico introduce una deroga speciale alla regola generale contenuta nell'art. 78 dello Statuto, specificando che "La rappresentanza sociale nei confronti della FIC spetta al Presidente o a coloro ai quali un tale potere sia riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli statuti sociali, purché risultino regolarmente tesserati come Dirigenti per l'anno in corso alla Federazione".
- Non v'è dubbio sull'applicabilità anche all'assemblea regionale Sicilia della norma speciale contenuta all'art. 3 del Regolamento Organico, e ciò in forza del combinato disposto degli artt. 30 e 81 dello Statuto (dove il primo stabilisce che all'assemblea nazionale partecipa il Presidente ovvero un componente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente *secondo le*

modalità previste nel Regolamento Organico, ed il secondo stabilisce che "Per la presidenza dell'Assemblea regionale [....] il diritto di voto degli aventi diritto a voto e per quanto altro non previsto dal presente articolo e dai precedenti, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria". Vi è poi anche la norma "a chiusura" riportata all'art. 96 comma 1 dello Statuto Federale, secondo cui le norme di attuazione dello Statuto e quelle complementari per il buon funzionamento della Federazione sono contenute (anche) nel Regolamento Organico.

Data quindi per assodata l'applicabilità al caso di specie dell'art. 3 del Regolamento Organico FIC, si tratta a questo punto di stabilire se il Dott. Aprile, all'atto di esprimere il voto del CUS Palermo nell'assemblea regionale FIC del 27/02/2021 avesse i requisiti di rappresentanza richiesti dalla norma in discorso. Orbene, lo Statuto del CUS Palermo (art. 16, comma 2, lett. e) attribuisce al Consiglio Direttivo (presieduto dal suo Presidente) il potere di nominare i delegati che rappresentano il CUS Palermo nelle assemblee federali; è inoltre documentato in atti che nella propria scheda di affiliazione alla FIC il CUS Palermo ha effettivamente indicato il Dott. Aprile come suo delegato nelle assemblee federali FIC; è infine pacifico che il Dott. Aprile risulti tesserato presso la FIC anche per l'anno in corso in qualità di Dirigente. Nei suddetti termini, le censure mosse dal ricorrente devono perciò ritenersi infondate.

Parimenti infondata deve ritenersi la "domanda riconvenzionale" avanzata dal CUS Palermo, con la quale è stato chiesto a questo Collegio di valutare la condotta del ricorrente sotto il profilo dei doveri dei tesserati di cui all'art. 23 punto comma 1, lett. b) dello Statuto Federale. Il Regolamento di Giustizia Federale (art. 55) individua nel Procuratore Federale l'ufficio preposto alla repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. E' pertanto su impulso del tesserato leso che La Procura Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione. Per tali motivi la domanda riconvenzionale proposta dal CUS Palermo non merita accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, ritenuta la validità dei poteri rappresentativi conferiti dal Presidente del CUS Palermo al Dott. Paolo Aprile e la regolarità del voto dal medesimo espresso nell'assemblea elettiva del Comitato Regionale Sicilia della FIC del 27 febbraio 2021, con conseguente validità della stessa, rigetta per l'effetto il ricorso proposto dell'Ing. Lorenzo D'arrigo.

Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal CUS Palermo per le ragioni espresse in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2021.

Motivazione resa in data 30 aprile 2021.

Federazione Italiana Canottaggio -Tribunale Federale-

f.to Avv. Simone Colla (Presidente)
Firma apposta digitalmente in atti fascicolo

f.to Avv. Barbara Icardi (Componente) *Firma apposta digitalmente in atti fascicolo*

f.to Avv. Biagio Terrano (Componente) *Firma apposta digitalmente in atti fascicolo*